

Registro delle imprese

Direttiva n.1 - Maggio 2022

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

CORSO ABILITANTE RESPONSABILE TECNICO SEZIONE MECCANICA-MOTORISTICA O ELETTRAUTO – IDONEITÀ

Con l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012 n. 224 sono state apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

La predetta legge ha unificato nella nuova sezione della <<meccatronica>> due sezioni ("meccanica e motoristica" ed "elettrauto") delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività ed ha, inoltre, previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali.

L'art. 3, comma 2, della legge 224/2012, dispone che *"Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i dieci anni¹ successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558."* La predetta disposizione prescrive la frequenza con esito positivo di un corso professionale, da effettuarsi entro il termine dieci anni dall'entrata in vigore della legge (05/01/2023), e determina l'inidoneità ad essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: 1) decorso del predetto termine; 2) mancata frequenza del corso di formazione.

Atteso che l'impresa, nel caso in cui si avvalga della transitoria possibilità di continuare a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica-motoristica o nel solo settore elettrauto, per continuare l'attività dopo tale periodo transitorio deve necessariamente essere abilitata per la meccatronica;

preso atto che possa verificarsi l'ipotesi che l'impresa abilitata nel solo settore della meccanica-motoristica o nel solo settore elettrauto non abbia preceduto ad aggiornare la posizione nel registro delle imprese, denunciando l'attività di meccatronica, seppure il responsabile tecnico abbia frequentato con esito positivo il corso integrativo previsto dalla norma;

vista la risoluzione n.1/2021 della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione attività economiche artigianali e commerciali - con la quale riguardo ad un'impresa artigiana esercente l'attività di elettrauto, che nell'anno 2018 aveva regolarmente frequentato il corso di formazione integrativo con esito

¹ La legge di stabilità 205/2017, comma 1132 lettera d) ha apportato la modifica all'articolo 3, comma 2: " 2.1) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni».

Registro delle imprese

Direttiva n.1 - Maggio 2022

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

CORSO ABILITANTE RESPONSABILE TECNICO SEZIONE MECCANICA-MOTORISTICA O ELETTRAUTO – IDONEITÀ

positivo per svolgere l'attività di meccatronica, cessata nel 2020 per costituire una s.r.l. indicando se stesso quale responsabile tecnico per l'attività di meccatronica, ha ritenuto il corso frequentato quale attestazione delle relative competenze, avendo potuto l'imprenditore formalizzare la variazione in meccatronica, senza alcuna soluzione di continuità;

visto, peraltro, il parere contrario rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico prot.153734 del 12.06.2019 su analoga fattispecie (esercizio dell'attività di meccanico, corso frequentato dal responsabile tecnico, cessazione dell'attività di meccanico senza aver comunicato l'aggiornamento dell'attività in meccatronica);

rilevato che la disposizione transitoria non prevede medio tempore alcun obbligo di aggiornamento della posizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane né tantomeno la mancata comunicazione dell'avvenuta frequentazione con esito positivo del corso di formazione professionale da parte del responsabile tecnico risulta determinare *ope legis* la decadenza del titolo professionale acquisito;

ritenuto opportuno valutare positivamente le competenze professionali acquisite da parte del responsabile tecnico nel settore della meccanica-motoristica o nel settore elettrauto, in attività alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla meccatronica, tramite la frequenza del relativo corso professionale con esito positivo;

considerato, inoltre, che nel caso prospettato sarebbe rilevabile una disparità di trattamento ed illogicità dell'azione amministrativa nel riconoscimento dei requisiti professionali del responsabile tecnico da parte dell'albo delle imprese artigiane rispetto al registro delle imprese;

si dispone

che il responsabile tecnico di un'impresa esercente l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto, in attività alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla meccatronica, il quale abbia frequentato il relativo corso di formazione integrativo con esito positivo deve ritenersi in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di meccatronica, sempreché la cessazione dalla qualifica ricoperta sia avvenuta nell'arco tempore degli ultimi cinque anni e la stessa sia stata ricoperta per almeno tre anni;

si conferma

che, nell'ambito delle imprese di autoriparazione nel settore meccanico-motoristico o elettrauto alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, il requisito professionale di cui all'art.7, comma 2 lett. a) della legge 122/1992 (*avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni*) può essere maturato dai dipendenti/soci lavoratori/amministratori solo successivamente alla data di aggiornamento dell'attività in <<meccatronica>>.

Taranto, 19/05/2022

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)